



Dal GDPR al PIPL: la “copia” regolatoria del quadro normativo cinese sulla protezione dei dati

I. Introduzione: convergenza regolatoria e applicazione divergente nella protezione dei dati personali

Negli ultimi anni, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (conosciuto anche come GDPR) ha influenzato profondamente lo sviluppo della legislazione in materia di protezione dei dati personali a livello globale, diventando progressivamente un fondamentale punto di riferimento per l'ideazione legislativa in diverse giurisdizioni. Sulla base di questo quadro regolatorio, l'Unione Europea ha adottato il Regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (il “Data Act”) il 22 dicembre 2023. Il Data Act è entrato in vigore l'11 gennaio 2024 ed è diventato pienamente applicabile a partire dal 12 settembre 2025. All'interno dell'architettura europea di governance dei dati, mentre il GDPR si concentra sulla protezione e sul trattamento lecito dei dati personali, il Data Act mira a facilitare la circolazione e la condivisione dei dati — sia personali che non — tra imprese, utenti e autorità pubbliche.

L'attuale quadro cinese di protezione dei dati, composto principalmente dalla Legge sulla protezione delle informazioni personali (PIPL) e dalle disposizioni sulla protezione delle informazioni personali contenute nella parte relativa ai diritti della personalità del Codice Civile, presenta notevoli somiglianze strutturali con il regime europeo di governance dei dati in termini di principi fondamentali, diritti individuali e meccanismi di compliance. Questa convergenza ha alimentato discussioni sul fatto che la normativa cinese sulla protezione delle informazioni personali si limiti a “copiare” le norme europee in materia di protezione dei dati.

Dal punto di vista del diritto comparato e della pratica regolatoria, tuttavia, tali somiglianze sono da intendersi più come un prestito istituzionale e una convergenza normativa, anziché come un semplice trapianto normativo. Sebbene la legislazione cinese sulla protezione dei dati si sia chiaramente ispirata all'esperienza dell'Unione Europea in materia di tecnica legislativa e progettazione strutturale, la sua logica regolatoria di fondo, il modello di applicazione e gli obiettivi di politica normativa rimangono profondamente influenzati dal sistema di governance amministrativa cinese e dal più ampio quadro nazionale di governance dei dati. Comprendere in che modo

le autorità di regolamentazione cinesi abbiano preso in prestito, adattato e differenziato le norme europee sulla protezione dei dati è quindi essenziale per valutare correttamente i requisiti di compliance in materia di dati in Cina e i relativi rischi di conformità per le imprese.

II. Cosa hanno preso in prestito le autorità di regolamentazione cinesi: allineamento strutturale dei quadri normativi

Da un punto di vista testuale e strutturale, il quadro normativo cinese in materia di governance dei dati presenta un elevato grado di convergenza con quello dell'Unione Europea.

In primo luogo, per quanto riguarda i principi fondamentali del trattamento, i due ordinamenti sono sostanzialmente coerenti. Il PIPL stabilisce espressamente i principi di liceità, legittimità e necessità, sottolineando al contempo la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati e la trasparenza, principi che rispecchiano fedelmente i requisiti fondamentali del trattamento previsti dal GDPR. In secondo luogo, in termini di diritti individuali, il PIPL definisce un quadro di diritti altamente comparabile a quello del GDPR, compresi i diritti di accesso, copia, rettifica e cancellazione delle informazioni personali, nonché i diritti di limitare o rifiutare il trattamento e di revocare il consenso. Questa struttura basata sui diritti migliora la compatibilità formale dei modelli di compliance aziendale tra le diverse giurisdizioni. In terzo luogo, per quanto riguarda i meccanismi di conformità e gli obblighi organizzativi, il PIPL incorpora chiaramente concetti maturi del GDPR, come la designazione di un responsabile della protezione dei dati personali, i requisiti di notifica delle violazioni dei dati e i meccanismi interni di gestione della conformità e di responsabilità.

Da questa prospettiva, è oggettivamente definire il PIPL come espressione di una forma di “prestito regolatorio” del GDPR. Più precisamente, le autorità di regolamentazione cinesi hanno scelto un punto di partenza regolatorio strutturalmente simile al quadro europeo di protezione dei dati.

III. Divergenze fondamentali sotto regole simili: logiche normative dissimili

Nonostante le somiglianze a livello superficiale, il sistema di governance dei dati cinese differisce sostanzialmente da quello dell'UE per quanto riguarda la logica normativa e le modalità di applicazione, differenze che spesso vengono sottovalutate nelle pratiche di conformità aziendale.

In primo luogo, i due sistemi riflettono orientamenti normativi distinti. Il GDPR è fondamentalmente uno strumento basato sui diritti, incentrato sulla protezione dell'autonomia individuale e supportato da solidi rimedi giudiziari. Sebbene anche il PIPL ponga l'accento sulla protezione dei diritti e degli interessi personali, esso attribuisce maggiore importanza all'equilibrio tra la protezione dei dati personali e le

considerazioni relative alla sicurezza nazionale e all'interesse pubblico. La governance dei dati e dei rischi è ottenuta principalmente attraverso la regolamentazione amministrativa, strettamente integrata con obiettivi più ampi di sicurezza nazionale dei dati e governance sociale. In secondo luogo, i modelli di enforcement divergono in modo significativo. Il quadro normativo dell'UE in materia di protezione dei dati si basa su autorità di protezione dei dati relativamente indipendenti, integrate da un controllo giudiziario. Al contrario, l'applicazione della protezione delle informazioni personali in Cina è prevalentemente di natura amministrativa, caratterizzata da una supervisione settoriale e da un coordinamento tra agenzie. Le priorità di enforcement tendono a concentrarsi sulla governance delle piattaforme, sulla prevenzione dell'uso improprio dei dati e sulla correzione dei rischi sistemici.

IV. Perché prendere in prestito il modello di governance dei dati dell'UE: razionalità normativa piuttosto che imitazione passiva

La decisione della Cina di fare riferimento al quadro europeo di governance dei dati — in particolare al GDPR — non riflette una dipendenza regolatoria, ma una scelta istituzionale razionale e strategica. Da un lato, il GDPR è diventato il modello globale più influente per la regolamentazione della protezione dei dati. Fare riferimento alla sua struttura riduce i costi legislativi e offre un certo grado di familiarità alle imprese multinazionali che operano in diverse giurisdizioni. Dall'altro lato, tale “copia” consente alle autorità di regolamentazione cinesi di costruire rapidamente uno strumento normativo completo e di rafforzare il potere di enforcement. In questo senso, il ricorso al GDPR riflette considerazioni di efficienza regolatoria e legittimità istituzionale, anziché una semplice replica di norme straniere.

V. Implicazioni per le imprese: regole simili non implicano percorsi di compliance identici

Per le imprese, le somiglianze tra il quadro cinese di governance dei dati e quello dell'UE presentano sia opportunità sia rischi. Le aziende che dispongono già di strutture di compliance basate sul GDPR possono beneficiare di un certo grado di continuità istituzionale. Tuttavia, fare affidamento esclusivamente sull'esperienza maturata con il GDPR nel valutare gli obblighi di compliance specifici per la Cina può portare a sottovalutare l'impatto concreto dell'applicazione amministrativa e dei controlli sui trasferimenti transfrontalieri di dati.

Di conseguenza, le strategie aziendali in materia di conformità dei dati personali in Cina dovrebbero basarsi sulla comprensione delle priorità normative e delle aspettative di applicazione della legge cinesi, anziché sulle somiglianze testuali tra i regimi giuridici. Regole simili non producono necessariamente risultati simili in termini di conformità.

.....

Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it oppure visitate il sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>



From GDPR to PIPL: Regulatory “copy” in Chinese Data Protection Regime

I. Introduction: Regulatory Convergence and Divergent Enforcement in Personal Data Protection

In recent years, the *EU General Data Protection Regulation (GDPR)* has exerted a profound influence on the development of personal data protection legislation worldwide, gradually emerging as a key reference point for regulatory design across multiple jurisdictions. Building on this framework, the European Union adopted the *Regulation on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data (the “Data Act”)* on 22 December 2023. The Data Act entered into force on 11 January 2024 and became fully applicable as of 12 September 2025. Within the EU data governance architecture, while the GDPR focuses on the protection and lawful processing of personal data, the Data Act aims to facilitate the circulation and sharing of data—both personal and non-personal—among businesses, users, and public authorities.

Chinese current data protection framework, primarily composed of the *Personal Information Protection Law (PIPL)* and the provisions on personal information protection under the personality rights parts of the Civil Code, exhibits notable structural similarities to the EU data governance regime in terms of fundamental principles, individual rights, and compliance mechanisms. This convergence has prompted ongoing discussions as to whether Chinese personal information protection regime merely “copies” EU data protection rules.

From the perspective of comparative law and regulatory practice, however, such similarities are better understood as institutional borrowing and regulatory convergence rather than a straightforward normative transplant. Although Chinese data protection legislation has clearly drawn upon the EU’s mature regulatory experience in legislative technique and structural design, its underlying regulatory logic, enforcement model, and policy objectives remain deeply shaped by Chinese administrative governance system and broader national data governance framework. Understanding how Chinese regulators have borrowed from, adapted, and diverged from EU data protection rules is therefore essential for accurately assessing Chinese data compliance requirements and associated corporate compliance risks.

II. What Chinese Regulators Have Borrowed: Structural Alignment of Regulatory Frameworks

From a textual and structural perspective, Chinese data governance framework demonstrates a high degree of alignment with that of the European Union.

First, with respect to fundamental processing principles, the two regimes are largely consistent. The PIPL expressly establishes the principles of lawfulness, legitimacy, and necessity, while emphasizing purpose limitation, data minimization, and transparency—principles that closely mirror the core processing requirements under the GDPR. Second, in terms of individual rights, the PIPL sets out a rights framework that is highly comparable to that of the GDPR, including the rights to access, copy, rectify, and delete personal information, as well as the rights to restrict or refuse processing and to withdraw consent. This rights-based design enhances the formal compatibility of corporate compliance frameworks across jurisdictions. Third, regarding compliance mechanisms and organizational obligations, the PIPL clearly incorporates mature GDPR concepts, such as the designation of a personal information protection officer, data breach notification requirements, and internal compliance management and accountability mechanisms.

From this perspective, it is objectively accurate to characterize the PIPL as reflecting a form of “regulatory borrowing” from the GDPR. More precisely, Chinese regulators have chosen a regulatory starting point that is structurally aligned with the EU’s data protection framework.

III. Fundamental Differences Beneath Similar Rules: Divergent Regulatory Logics

Despite surface-level similarities, Chinese data governance regime differs materially from that of the EU in regulatory logic and enforcement pathways—differences that are often underestimated in corporate compliance practice.

First, the two regimes reflect distinct normative orientations. The GDPR is fundamentally a rights-based instrument, centered on the protection of individual autonomy and supported by robust judicial remedies. While the PIPL likewise emphasizes the protection of personal rights and interests, it places greater emphasis on balancing personal data protection with considerations of national security and public interests. Data order and risk governance are primarily achieved through administrative regulation, closely integrated with broader objectives of national data security and social governance. Second, enforcement models diverge significantly. The EU data protection framework relies on relatively independent data protection authorities, complemented by judicial oversight. In contrast, enforcement of personal information protection in China is predominantly administrative in nature, characterized by sectoral supervision and inter-agency coordination. Enforcement priorities tend to

focus on platform governance, prevention of data misuse, and systemic risk rectification.

IV. Why Borrow from the EU Data Governance Model: Regulatory Rationality Rather Than Passive Imitation

Chinese decision to reference the EU data governance framework—particularly the GDPR—does not reflect regulatory dependence, but rather a rational and strategic institutional choice. On the one hand, the GDPR has become the most influential global template for data protection regulation. Drawing upon its mature structure reduces legislative costs and provides a degree of familiarity for multinational enterprises operating across jurisdictions. On the other hand, such “copying” enables Chinese regulators to rapidly construct a comprehensive regulatory toolkit and strengthen enforcement authority. In this sense, borrowing from the GDPR reflects considerations of regulatory efficiency and institutional legitimacy, rather than a simple replication of foreign rules.

V. Implications for Enterprises: Similar Rules Do Not Imply Identical Compliance Pathways

For enterprises, the similarities between Chinese data governance framework and that of the EU present both opportunities and risks. Companies with existing GDPR compliance structures may benefit from a degree of institutional continuity. However, reliance on GDPR experience alone when assessing China-specific compliance obligations may lead to an underestimation of the practical impact of administrative enforcement and cross-border data transfer controls.

Accordingly, corporate personal data compliance strategies in China should be grounded in an understanding of Chinese regulatory priorities and enforcement expectations, rather than in textual similarities between legal regimes. Similar rules do not necessarily produce similar compliance outcomes.

.....
This article represents a free interpretation and synthesis of the sources cited herein, carried out by Mr. Carlo D’Andrea, in his capacity as the Responsible Attorney of the IPR and Trade Barriers Desk of the ITA (Italian Trade Agency), together with the professionals of D’Andrea & Partners Legal Counsel. It does not, under any circumstances, constitute a legal opinion on the matters addressed, nor can it give rise to any legitimate expectations or be relied upon as the basis for legal action. For any further clarification, please contact: ipr.pechino@ice.it or visit the website: <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-intellettuale>



Lavoro e Mezzogiorno: La Nuova Architettura degli Sgravi 2026

Dall'automatismo della "Decontribuzione Sud" al rigore del "Bonus ZES Unica": come cambiano i costi per le imprese.

Il 2026 segna un punto di svolta cruciale per il mercato del lavoro nel Mezzogiorno. Il passaggio di testimone tra la vecchia "Decontribuzione Sud" (nata durante l'emergenza pandemica) e i nuovi strumenti introdotti dal Decreto Coesione e dalla ZES Unica ha riscritto le regole del gioco per migliaia di imprese. Non si parla più di sconti a pioggia, ma di incentivi mirati e condizionati a precisi requisiti occupazionali.

1. I due pilastri: Decontribuzione Sud vs Bonus ZES Unica

La confusione tra questi due strumenti è spesso fonte di errori nei budget aziendali. Vediamo le differenze sostanziali:

- Decontribuzione Sud: con il c.d. "Decalage", utilizzato per indicare una riduzione graduale e progressiva di un beneficio, di un'agevolazione o di un'aliquota nel corso del tempo, nonostante i timori di una cancellazione totale, la misura resta attiva ma in forma ridotta. Nel 2026, l'esonero scende al 20% dei contributi previdenziali (rispetto al 30% del 2025), applicandosi a tutti i rapporti di lavoro dipendente con sede operativa nelle regioni meridionali.
- Bonus ZES Unica (Novità): rappresenta il massimo incentivo ottenibile per chi crea nuova occupazione. La Circolare INPS del 3 Febbraio 2026 ([link](#)) prevede un esonero del 100% dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) oltre a Umbria e Marche.

2. I Requisiti del Bonus ZES Unica 2026

Per accedere allo sgravio totale, l'INPS (Circolare n. 10/2026) ha fissato paletti molto rigidi:

- **Destinatari:** Lavoratori che abbiano compiuto 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi.
- **Massimale:** Fino a 650 euro al mese per lavoratore.
- **Durata:** 24 mesi.
- **Condizione:** L'azienda deve operare in settori strategici e incrementare nettamente l'occupazione rispetto alla media dell'anno precedente.

3. Simulazioni e Impatto sul Costo del Lavoro

Per capire l'impatto reale, confrontiamo un'assunzione standard senza incentivi con le due principali agevolazioni disponibili quest'anno.

Esempio: Assunzione a tempo indeterminato di un impiegato (RAL 30.000 €)

- **Contribuzione INPS stimata (30% a carico ditta):** circa 9.000 €/anno (750 €/mese).

Scenario	Sgravio Mensile	Contributi Residui a Carico Ditta	Risparmio Annuo
Senza Incentivi	0 €	750 €	0 €
Decontribuzione Sud (20%)	150 €	600 €	1.800 €
Bonus ZES Unica (100% - Cap 650 €)	650 €	100 €	7.800 €

Nota: Il risparmio con il Bonus ZES Unica è quasi quattro volte superiore, ma richiede che il candidato sia un disoccupato di lunga durata (24 mesi) over 35.

4. La "Maxi-Deduzione" del 120%: l'aspetto fiscale.

Oltre agli sgravi INPS, le imprese meridionali possono contare sulla Super-deduzione del costo del lavoro. Invece di abbattere i contributi mensili, l'azienda può portare in deduzione il costo del personale ai fini del calcolo delle tasse (IRES/IRPEF). Per una spesa di 30.000 €, il fisco ti permette di dedurre 36.000 € (120%). Se l'assunto appartiene a categorie protette o è una donna svantaggiata, la deduzione sale al 130% (nell'esempio, 39.000 €).

Conclusioni: Cosa deve fare l'imprenditore?

Il passaggio dall'automatismo alla domanda è il vero ostacolo burocratico. Per il 2026, non basta avere la sede al Sud: occorre presentare un'istanza telematica preventiva all'INPS per bloccare le risorse del Bonus ZES Unica, poiché i fondi sono soggetti a monitoraggio e potrebbero esaurirsi. Il consiglio per le aziende è di agire subito con un'analisi del profilo dei candidati: l'apprendistato rimane la scelta sicura per gli under 30, mentre la ZES Unica è un importante vantaggio per reinserire i profili senior.

.....
Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it oppure visitate il sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-intellettuale>



Southern Italy and Work: The New Architecture of Reliefs in 2026

From "Decontribuzione Sud" automatism to "Bonus Zes Unica" rigor: changes in costs for businesses

The year 2026 represents a major turning point for the job market in Southern Italy. Moving from the previous "Decontribuzione Sud" (implemented during the pandemic) to the new instruments imposed by the Decreto Coesione and by ZES Unica, such change has reshaped the rule of the games for thousands of businesses. We are no longer referring to "across-the-board discounts", but rather to targeted incentives conditional on specific employment requirements.

1. Two pillars: Decontribuzione Sud vs Bonus ZES Unica

Misunderstandings among those two instruments often cause errors in terms of firms' budgets. Here below the major differences characterizing them:

- **Decontribuzione Sud:** with the so-called "Decalage", used to refer to a gradual and progressive reduction of either a benefit, an incentive or a tax rate over time, despite fears related to its possible full elimination, the measure remains in place but in a reduced form. In 2026, the exemption drops to an amount equal to 20% of the total social security contributions (compared to the 30% amount of 2025), being it applied to all salaried employment relations having their place of business in the southern regions.
- **Bonus ZES Unica (New):** represents the highest incentive obtainable for those creating new employment. The INPS circular letter of February 3, 2026 ([link](#)) provides for a 100% exemption of contribution for permanent recruitment carried out across Southern regions (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) besides Umbria and Marche

2. Requirements of Bonus ZES Unica 2026

To access the total relief, INPS (Circolare n. 10/2026) has presented particularly strict requirements:

- **Recipients:** workers who have reached the age of 35, unemployed by at least 24 months
- **Cap:** Up to 650 euros per month for each worker
- **Duration:** 24 months
- **Condition:** the business must operate in strategic sectors, significantly increasing occupation levels compared to the previous year's average

3. Simulations and impacts on Labor Cost

To quantify the real impact of such measures, it would be necessary to compare a standard (incentive-free) hire with the two major benefits available in the current year.

Example: permanent employment of a worker (Gross Annual Salary 30.000 €)
Estimated INPS contribution (30% borne by the employer): approximately 9.000 € /year (750 €/month).

<i>Scenario</i>	<i>Monthly tax relief</i>	<i>Residual contributions payable by firm</i>	<i>Annual Savings</i>
No incentives	0 €	750 €	0 €
Decontribuzione Sud (20%)	150 €	600 €	1.800 €
Bonus ZES Unica (100% - Cap 650 €)	650 €	100 €	7.800 €

Note: Savings obtained with Bonus ZES Unica are approximately four times higher, however such measure requires the candidate to be over 35 and to have been unemployed for at least 24 months

4. The 120% "Maxi-Deduction": the fiscal aspect

Beyond the reliefs offered by INPS, businesses in Southern regions can further rely on a deduction on labor costs, known as Super-deduzione del costo del lavoro. Instead of reducing monthly contributions, the company can deduct personnel costs for tax calculations purposes (IRES/IRPEF). For example, for an expense of 30.000 €, the Italian tax authority would allow you to deduct 36.000 € (120%). If the new hire belongs to protected categories or is a disadvantaged woman, then the deduction would increase up to 130% (thus being equivalent to 39.000 € in the abovementioned example).

Conclusion: what should the contractor do?

The real bureaucratic obstacle is the shift from automation to demand. For the year 2026, being located in the South is not enough: it is rather necessary to submit to INPS a pre-emptive telematic application to block those Bonus ZES Unica resources, as funds are subject to monitoring and may be depleted. The advice for businesses would be to promptly act by carrying out an overall analysis of candidates: internships still remain the safe options for those candidates under the age of 30, while ZES Unica rather represents a significant advantage to re-enter senior profiles.

.....
This article represents a free interpretation and synthesis of the sources cited herein, carried out by Mr. Carlo D'Andrea, in his capacity as the Responsible Attorney of the IPR and Trade Barriers Desk of the ITA (Italian Trade Agency), together with the professionals of D'Andrea & Partners Legal Counsel. It does not, under any circumstances, constitute a legal opinion on the matters addressed, nor can it give rise to any legitimate expectations or be relied upon as the basis for legal action. For any further clarification, please contact: ipr.pechino@ice.it or visit the website: <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-intellettuale>